

IV CONGRESSO



CISL
DEI LAGHI

Il coraggio della **partecipazione**

Costruire responsabilmente
uno sviluppo sostenibile e comunità inclusive



REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DEL
IV CONGRESSO UST CISL DEI LAGHI

WWW.CISLDEILAGHI.IT

#IlCoraggiodelPartecipazione



**REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO
DEL 4° CONGRESSO
DELLA UST CISL DEI LAGHI**

Consiglio Generale UST Cisl dei Laghi

7 novembre 2024

Partecipazione al Congresso

ART. 1 - Partecipano al 4° Congresso UST Cisl dei Laghi , con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Sindacali Territoriali, in regola col tesseramento alla data del 31.12.2024.

ART. 2 - Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i Componenti, uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, dei Consiglio Generale della UST Cisl dei Laghi.

ART. 3 - Le/I delegate/i impossibilitate/i a presenziare al 4°Congresso UST Cisl dei Laghi possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato della stessa Federazione Territoriale, eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri. Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

ART. 4 - Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza
- b) l'Ufficio di Segreteria
- c) i Questori
- d) gli Scrutatori

ART. 5 - Il Congresso elegge, inoltre, le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti:

a) **Commissione per il Regolamento**, composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- Componente della Segreteria Confederale Territoriale.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordinamento dei lavori della Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) **Commissione per la Verifica dei Poteri**, composta da:

- 1 (uno) Presidente;
- 1 (uno) Vice Presidente
- 9 (nove) Componenti

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento delle deleghe;
3. esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati.

c) **Commissione per lo Statuto**, composta da:

- 1 (uno) Presidente
- 2 (due) Componenti

La Commissione per lo Statuto ha il compito di:

esaminare e riferire al Congresso sulle proposte statutarie ai sensi dell'art. 52 dello Statuto Confederale CISL, capitolo XXIII.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell'art. 52 comma 1 dello Statuto Confederale, vanno presentate alla Commissione entro le ore 12,00 della seconda giornata dei lavori congressuali.

d) **Commissione Elettorale**, composta da:

- 1 (uno) Presidente;
- 4 (uno) Componenti

La Commissione ha il compito di:

ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio.

Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con 1 (uno) Scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio generale Territoriale.

e) **Commissione per le Mozioni**, composta da:

- 1 (uno) Presidente;
- 6 (sei) componenti.

La Commissione ha il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

La Commissione designa uno o più relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE

ART. 6 - Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART. 7 - I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART. 8 - I congressisti, che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.

ART. 9 - La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti: Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad un congressista che parla a favore e ad uno che parla contro.

ESAME E APPROVAZIONE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UST CISL DEI LAGHI

ART. 10 - Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI ORDINI DEL GIORNO

ART. 11 - Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART. 12 - Gli emendamenti alle mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

ART. 13 - La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del secondo giorno dei lavori congressuali nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 20 (venti) congressisti.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART. 14 - Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

a) viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizioni

plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

- b) possono intervenire un delegato che parla a favore ed un delegato che parla contro con un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originali. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo precedente.

ART. 15 - Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART.16 - La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

ART. 17 - La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART. 18 - Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti.

La procedura di cui agli Art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VOTO

ART. 19 - Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno il 20 % dei delegati);
- c) a scrutinio segreto per l'elezione dei Componenti del Consiglio generale territoriale, dei delegati Ust al Congresso regionale, del Collegio dei Sindaci.

ART. 20 - Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

ART. 21 - Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

ART. 22 - L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dall'apposito Regolamento per l'elezione dei delegati al 4° Congresso della UST Cisl dei Laghi.

PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE E DEI DELEGATI AL XIV CONGRESSO USR LOMBARDIA

ART.23 - Il Consiglio Generale della Ust Cisl dei Laghi sarà costituito da un numero totale di 100 (cento) componenti.

La sua composizione totale e l'articolazione dell'organismo sarà recepito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

L'elezione dei Componenti elettivi del Consiglio generale dell'Unione Sindacale Territoriale della UST Cisl dei Laghi e dei delegati della Ust al XIV Congresso regionale Cisl si svolgono rispettivamente su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste.

Il voto di lista è ammesso allorquando il numero dei candidati non supera i 2/3 degli eleggibili.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegati aventi diritto al voto. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili.

Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Fst e deve contenere un numero di candidature tale che nessuno dei due sessi può esservi rappresentato in misura non inferiore al 30% del totale dei candidati nelle liste e del 30% negli eletti.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della Assemblea Congressuale.

Nel caso di lista unica per l'elezione dei componenti il Consiglio generale il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 30% degli eleggibili.

In applicazione dell'Art.36 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Cisl Lombardia, per quanto riguarda la composizione delle liste dei Congressi delle strutture orizzontali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 20% degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei/delle primi/e non eletti/e della lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei delegati assegnati alla struttura interessata.

Per le categorie Filca e Fai, tenuto conto della peculiare composizione della base associativa il raggiungimento, a completamento, della quota minima da eleggere potrà essere realizzato attraverso la elezione di lavoratori immigrati.

Le liste, che non rispettano le obbligazioni di cui sopra, sono nulle.

Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del giorno precedente le votazioni.

ART. 24 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento Regionale per lo svolgimento del XIV Congresso USR Cisl Lombardia.

Approvato all'unanimità dal Consiglio Generale UST CISL dei Laghi
c/o Hotel Palace Como, giovedì 7 novembre 2024